



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, GARAVAGLIA, PAGANELLA, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTÙ, MURELLI, PIROVANO, POTENTI e PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2024

Misure per la promozione del turismo motociclistico in Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere il turismo motociclistico come forma di turismo esperienziale, un tipo di turismo in forte crescita a livello globale, con un potenziale significativo anche in Italia grazie alla sua ricchezza paesaggistica, culturale e storica. Il turismo motociclistico rappresenta un'opportunità per scoprire la bellezza, la cultura e il valore dei territori, insieme a un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente. L'Italia, inoltre, grazie alla sua conformazione geografica e orografica ricca di strade, curve e tornanti, offre infinite possibilità per il turismo motociclistico, che può generare un positivo impatto sul sistema economico territoriale favorendo l'interazione con le comunità locali, la fruizione dei patrimoni artistici, storici e naturali e lo sviluppo di un'offerta turistica sistemica e integrata a livello territoriale, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A ciò si aggiunga che i già numerosi eventi e raduni motociclistici organizzati, ogni anno, sui territori dalle varie associazioni attraggono numerosi appassionati, con partecipanti che provengono non solo dall'Italia ma anche dall'estero, e che i medesimi eventi e raduni potrebbero trarre ulteriore beneficio da misure di promozione del turismo motociclistico su tutto il territorio nazionale, rendendolo una parte integrante del turismo italiano e della promozione del *made in Italy* all'estero.

Il presente disegno di legge è composto da sei articoli.

L'articolo 1 disciplina le finalità della legge, che si propone di promuovere il turismo motociclistico in Italia. Questa forma di turismo esperienziale mira a valorizzare l'in-

dustria motoristica italiana, promuovendo al contempo l'interazione con le comunità locali e le categorie economiche, favorendo la fruizione dei patrimoni artistici, storici e naturali del Paese. L'obiettivo è sviluppare un'offerta turistica sistemica e integrata a livello territoriale, in linea con gli obiettivi del PNRR. In questo modo, si punta a destagionalizzare il turismo e a distribuire i flussi turistici in maniera più equa e sostenibile durante tutto l'anno.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione del marchio di qualità « Amico del motociclista ». Questo marchio sarà assegnato alle strutture alberghiere e ricettive, nonché agli esercizi commerciali e ristorativi, che soddisfano criteri specifici per l'accoglienza dei motociclisti. Il regolamento per l'ottenimento del marchio sarà adottato dal Ministro del turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Consulta nazionale del turismo motociclistico. Il marchio garantirà servizi adeguati come parcheggi sicuri e coperti, attrezzature per la manutenzione e servizi di consulenza sugli itinerari mototuristici.

L'articolo 3 promuove gli « itinerari del turismo motociclistico », percorsi turistici specificamente progettati per i motociclisti. Il Ministero del turismo, su proposta delle regioni, promuoverà la realizzazione di questi itinerari, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali e naturali del territorio. Gli itinerari saranno segnalati e pubblicizzati attraverso il sito *internet* del Ministero del turismo, fornendo informazioni dettagliate sugli itinerari, i punti di interesse e le strutture ricettive convenzionate con il marchio « Amico del motociclista ». Le regioni potranno presentare progetti di itinerari al Mi-

nistero del turismo, che li valuterà e approverà secondo linee guida specifiche. Rimane comunque la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di istituire e disciplinare gli itinerari regionali e locali.

L'articolo 4 istituisce la « Giornata nazionale per la promozione del turismo motociclistico », un evento annuale di promozione internazionale del patrimonio motociclistico italiano, organizzata dal Ministero del turismo e tesa a rafforzare la reputazione del Paese come destinazione ideale per i motociclisti.

L'articolo 5 è relativo alle disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge, istituendo un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Questo fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo, finanzia

interventi volti a migliorare l'attrattività e la promozione del turismo motociclistico, a sostenere gli operatori del settore e a organizzare eventi motociclistici.

Infine, l'articolo 6 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente disegno di legge intende creare un ambiente favorevole allo sviluppo del turismo motociclistico in Italia, promuovendo la crescita economica e valorizzando il patrimonio culturale e naturale del Paese. Attraverso l'istituzione di strutture e di un marchio dedicati, la promozione di itinerari specifici e la creazione di eventi celebrativi, la legge mira a rendere l'Italia una destinazione di eccellenza per i motociclisti di tutto il mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove il turismo motociclistico in Italia come forma di turismo esperienziale, favorendo l'interazione con le comunità locali e le categorie economiche nonché la fruizione dei patrimoni artistici, storici e naturali e sviluppando un'offerta turistica sistemica e integrata a livello territoriale, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2.

(Istituzione del marchio « Amico del motociclista »)

1. È istituito il marchio di qualità « Amico del motociclista », assegnato, su base volontaria, alle strutture alberghiere e ricettive nonché agli esercizi commerciali e ristorativi che soddisfano criteri specifici per l'accoglienza dei motociclisti.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'ottenimento del marchio di qualità di cui al comma 1, nonché i criteri di valutazione delle strutture interessate, tenuto conto dell'offerta e della qualità di attrezzature e servizi dedicati ai motociclisti, nonché dei servizi di consulenza sugli itinerari mototuristici.

Art. 3.

(Promozione degli itinerari del turismo motociclistico)

1. Il Ministero del turismo, su proposta delle regioni, promuove la realizzazione di

« Itinerari del turismo motociclistico », percorsi turistici specificamente progettati per i motociclisti valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali e naturali nonché i territori dei comuni che aderiscono alla Città dei motori.

2. Gli itinerari di cui al comma 1 sono segnalati e pubblicizzati attraverso il sito *web* del Ministero del turismo, con informazioni dettagliate sugli itinerari, i punti di interesse e le strutture ricettive convenzionate con il marchio di cui all'articolo 2.

3. Le regioni possono presentare progetti relativi agli itinerari del turismo motociclistico regionali al Ministero del turismo, che li valuta e li approva secondo le linee guida adottate dal Ministero medesimo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di istituire e disciplinare itinerari del turismo motociclistico regionali e locali.

Art. 4.

(Giornata nazionale per la promozione del turismo motociclistico)

1. Al fine di promuovere il turismo motociclistico è istituita la « Giornata nazionale per la promozione del turismo motociclistico », evento annuale di promozione internazionale del turismo motociclistico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è organizzata dal Ministero del turismo, che ne individua, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, la data, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4 per le iniziative specifiche, le manifestazioni pubbliche e gli eventi promossi dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni o dalle associazioni e federazioni del settore motociclistico e turistico.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

